



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione



Federata



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

Autorità per l'energia elettrica e gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

***OSSERVAZIONI ITALCOGEN al DCO 519/2014/R/EEL
PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO
LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI
GENERALI DI SISTEMA ALLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON
PRELEVATA DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA
(RIU), SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI
SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SESEU)***

Premessa

Il comma 6, dell'art. 24, stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico debba prevedere per le RIU, i SEU o i SESEU, per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, in via transitoria per il 2015, un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse dei corrispettivi per la copertura degli oneri, di effetto stimato equivalente alla maggiorazione del 5% sopra citata. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

Il ricorso al sistema delle maggiorazioni forfettarie delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, seppur previste dalla norma, rischia di determinare un effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 24, superiore al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata.

Si apprezza l'intento dell'Autorità di estendere il perimetro dei SEU, SESEU e RIU, individuando soluzioni percorribili in tempi brevi, in grado di minimizzare i costi per il sistema. Dal combinato disposto del documento di consultazione si evidenzia che i consumi ausiliari non rientrano nel computo nel pagamento del 5% degli oneri di sistema in stretta analogia a quanto avviene per i prelievi degli ausiliari delle centrali termoelettriche convenzionali.



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione



Federata



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

Risposte alla Consultazione

S1: quali altre considerazioni potrebbero essere espone per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

NON se ne evidenziano

S2: si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?

Si ritiene di proseguire con un sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dalla legge 116/14, indipendentemente dal raggiungimento del valore di soglia previsto.

S3: si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

Si ritiene di mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse senza la necessità di un affinamento successivo, nello spirito di mantenere il meccanismo semplice a costi contenuti.

S4: quali altre considerazioni potrebbero essere espone per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?

Nessun commento

S5: quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

Nessun commento

S6: per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione,



Federata



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Si ritiene di mantenere l'onere alla Cassa Conguaglio Sistema Elettrico per la necessità di un'unica regia di registrazione, applicazione e sanzione, preservando la neutralità del mercato elettrico.

S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Nessun commento

Milano 7 Novembre 2014